

COMUNE DI TRAMBILENO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. \_\_\_degli atti privati

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BAR E DELLA**

**BIGLIETTERIA PRESSO IL COMPENDIO BELLICO DI FORTE**

**POZZACCHIO – WERK VALMORBIA**

L'anno duemilaventisei il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_ alle ore \_\_\_, nella sede municipale di Trambileno, fra:

- \_\_\_, nato a \_\_\_ il \_\_\_ in qualità di Segretario comunale Reggente, codice fiscale n. 00270830227, e domiciliato per la carica in Trambileno, frazione Moscheri 8, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta;

- \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel registro imprese della CCIAA al n. -----

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta Comunale \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'indizione di una procedura aperta al fine di individuare soggetti interessati alla gestione del pubblico esercizio collocato presso il compendio bellico di Forte Pozzacchio-WerkValmorbia;
- con avviso pubblico, protocollo n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Avvisi, nella Sezione

Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

- alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato i per il giorno \_\_\_\_ ore \_\_\_\_ sono pervenute al protocollo comunale n\_\_\_\_offerte\_\_\_\_;
  - con determinazione n. \_\_\_\_di data \_\_\_\_ del Segretario comunale Reggente, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio alla ditta .....  
..... (.....), che è risultata essere la migliore offerente tra tutte quelle partecipanti alla gara d'appalto;
  - che sono state effettuate tutte le verifiche normativamente previste.
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1 – OGGETTO**

1. Il Comune di Trambileno, come sopra rappresentato, concede a\_\_\_\_, di seguito denominato/a anche Concessionario, che accetta, l’immobile da adibire a pubblico esercizio collocato presso il compendio bellico di Forte Pozzacchio-WerkValmorbia, oltre che ad alcune aree verdi limitrofe.
2. L’immobile composto da banco bar comprensivo di: lavabicchieri, frigoriferi, lavandino, magazzino, sala ristoro da circa 40 posti comprensiva di 6 set tavole e panche, terrazza scoperta, 2 servizi igienici, 1 servizio igienico per disabili, magazzino e Spogliatoio.

3. La descrizione di locali concessi, risultano dalla planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del contratto.
4. Ai sensi del D.M.n.37/2008 il Concessionario prende atto che la situazione degli impianti che servono l'unità immobiliare di cui sopra è quella risultante dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Segreteria, che il Concessionario dichiara di conoscere.
5. Alla scadenza del contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il Concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede e certificazioni degli impianti aggiornate.

#### **Art. 2 – FINALITÀ**

1. I locali concessi devono essere adibiti esclusivamente ad uso commerciale di pubblico esercizio. È fatto divieto di modificare la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente contratto di affitto, senza autorizzazione da parte del Comune.
2. Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
3. Spetta al Concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trambileno.

#### **Art. 3- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si conforma agli impegni assunti in fase di gara e in particolare ai seguenti obblighi:

- a) il Concessionario dovrà assicurare l'apertura del pubblico esercizio nei seguenti periodi: mesi di maggio e settembre, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Mesi di giugno, luglio e agosto, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Settimana in cui cade il Ferragosto e quella precedente o successiva, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00. È fatta salva la facoltà di chiusura dell'esercizio in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse che dovrà essere comunicata anche per vie brevi agli Uffici, all'Amministrazione Comunale e ad APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Nel caso di mancata apertura nei periodi sopra indicati, il Comune si riserva di provvedere alla revoca della concessione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno;
- b) collaborare con l'Associazione Culturale Ricreativa "*Il Forte*", con sede a Pozzacchio;
- c) assicurare la pulizia dell'intera pertinenza dell'immobile come meglio indicato al punto 3. dell'asta pubblica;
- d) organizzare gli eventi annuali in collaborazione con le Associazioni locali ubicate nell'ambito dei 5 Comuni del Pasubio;
- e) realizzare le iniziative di incentivazione e promozione turistica elencate in sede di gara;
- f) conservare i beni concessi nelle condizioni in cui li rileva all'atto del contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria,

adeguamento ed integrazione, che nel frattempo fossero realizzati a cura dell'Amministrazione;

- g) mantenere i locali e le attrezzature nello stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e reintegrazioni (che dovranno essere comunicate all'Amministrazione, per il corretto aggiornamento dell'inventario);
- h) riconsegnare, alla scadenza del rapporto, le attrezzature e l'arredamento integri e funzionanti;
- i) il Concessionario non potrà apportare innovazioni e modificazioni degli immobili ed impianti oggetto del presente contratto senza previa e specifica autorizzazione del Comune;
- j) il Concessionario non potrà mutare la destinazione delle attrezzature o di taluno dei beni concessi, né sublocare o sub concedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o a titolo gratuito, i beni oggetto del presente bando, salvo scritto dell'Amministrazione;
- k) il Concessionario, in merito all'avviamento commerciale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2461 e 2562 del c.c. si obbliga a non pretendere nulla all'atto della cessazione del rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buonuscita;
- l) il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in

dotazione risultanti da verbale di consegna firmato dalle parti, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione. Alla scadenza del presente contratto, l'unità immobiliare deve essere liberata dai beni di proprietà del Concessionario. In difetto, il Comune provvede direttamente ed acquisisce la proprietà dei sopracitati beni ove non rivendicati dal Concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune;

- m) nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta;
- n) la funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del Concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni;
- o) il Concessionario prende atto inoltre, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà collocato negli spazi destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 Kg/mq (il carico di incendio

corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo, o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito;

- p) del pagamento di utenze, oneri, permessi, tasse ed imposizioni in genere, inerenti alla gestione, il cui onere si trasferisce al Concessionario dalla data di stipula del presente atto;
- q) è fatto in ogni caso assoluto divieto al Concessionario di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker, slot machine, e similari, che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di denaro. La violazione della presente prescrizione comporterà la risoluzione immediata del contratto di concessione, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

#### **Art. 4 – DURATA**

Il presente contratto ha durata di sei anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Per i primi due anni la concessione si intenderà conferita a titolo sperimentale, al fine di consentire al concedente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il concedente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi

momento, mediante un semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo.

È prevista la possibilità di rinnovo di ulteriori sei anni sulla base di una valutazione delle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo e qualora il Concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti, comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 (sei) mesi prima.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto per gravi ragioni di interesse pubblico.

Decorso il termine di durata del presente contratto, l'unità immobiliare ritornerà nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.

#### **Art. 5 – CANONE DI AFFITTO**

Il canone di concessione è così stabilito: euro\_\_\_\_,\_\_\_mensili più IVA nelle forme di legge, a partire dal terzo anno di gestione. Il pagamento del canone annuo di concessione dovrà essere effettuato a favore del Comune di Trambileno in un'unica soluzione da versare entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di ritardo superiore a tre mesi del

versamento del canone di affitto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da contestazioni o eccezioni del conduttore, di qualsiasi specie o natura.

#### **Art. 5 – SERVIZI PER IL PUBBLICO**

Nell'ambito del servizio di biglietteria, il Concessionario si impegna a fornire, su richiesta, informazioni relative al compendio bellico e a promuovere il sito attraverso i canali e gli enti competenti, tra cui il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, l'A.P.T. Rovereto Vallagarina e Monte Baldo e il Circuito dei Forti del Trentino.

Il Concessionario si impegna inoltre a gestire le prenotazioni mediante l'attivazione di un apposito recapito telefonico e l'utilizzo di strumenti informatici quali posta elettronica, sito internet e/o canali social, al fine di garantire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la visita salvo i casi in cui tali prestazioni siano fornite da altri enti.

Il Comune, direttamente o tramite enti convenzionati, si impegna a garantire una costante e adeguata attività di promozione e comunicazione del Forte e dell'intera area, secondo modalità preventivamente concordate con il Concessionario.

Il Comune e il Concessionario predisporranno congiuntamente la pianificazione degli eventi relativi alla stagione di apertura. In tale ambito, il Comune collaborerà attivamente alle esigenze di comunicazione, mediante la condivisione e, ove necessario, la creazione di contenuti da diffondere attraverso i canali informatici

disponibili, nonché tramite la predisposizione del materiale informativo e divulgativo necessario allo svolgimento degli eventi.

Il Concessionario garantisce altresì la propria collaborazione per l'organizzazione di visite guidate, attività ed eventi non direttamente organizzati dalla stessa. Tale collaborazione comprenderà anche il supporto operativo e il presidio degli eventi e delle manifestazioni inseriti nel piano stagionale concordato con il Comune, incluse le attività logistiche, di pianificazione e di installazione delle attrezzature tecniche, in coordinamento con i soggetti individuati dal Comune.

#### **Art. 6 – INCENTIVI E COLLABORAZIONI**

Il Comune determina, con apposita deliberazione della Giunta comunale, le tariffe dei biglietti di ingresso alle strutture del Forte, nonché le eventuali agevolazioni applicabili ai biglietti ordinari.

Al Concessionario spettano, quale forma di sostegno economico all'attività svolta, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti in misura pari al 50% dell'importo di ciascun biglietto a pagamento.

Il riversamento delle somme spettanti al Comune dovrà essere effettuato previa trasmissione di apposita rendicontazione contenente il dettaglio e la suddivisione delle tipologie di biglietti emessi.

Al fine di sostenere e promuovere in modo continuativo il ruolo di Forte Pozzacchio – Werk Valmorbia quale volano di sviluppo socioeconomico per la Comunità di Trambileno, il Concessionario potrà beneficiare:

- degli introiti derivanti dalla propria attività commerciale svolta nell'ambito della concessione;

- degli introiti derivanti dalla vendita di pubblicazioni esistenti finanziate o cofinanziate dal Comune di Trambileno, nella misura del 50% del prezzo di vendita indicato in ciascuna pubblicazione.

Qualora il prezzo di vendita non sia indicato, ovvero nel caso di pubblicazioni particolarmente datate, il Comune si riserva la facoltà di rideterminare il prezzo mediante apposita comunicazione.

Il versamento delle somme spettanti al Comune dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato dall'elenco delle copie vendute e del relativo prezzo di vendita per ciascuna pubblicazione.

Il Comune potrà inoltre sostenere economicamente le attività di valorizzazione, promozione e comunicazione di Forte Pozzacchio – Werk Valmorbia mediante l'erogazione di contributi riferiti a specifici progetti oppure attraverso l'assunzione diretta dei relativi costi.

Per il servizio di accompagnamento alle visite del Forte, le parti convengono che dovranno essere prioritariamente impiegate le risorse messe a disposizione dalle associazioni di volontariato appositamente formate e convenzionate con il Comune. Qualora tali risorse non risultino disponibili, il servizio potrà essere svolto da ulteriori soggetti adeguatamente preparati, preventivamente individuati, segnalati e concordati con il Comune.

#### **Art. 7 – MANUTENZIONI E MODIFICHE AI LOCALI**

La manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del C.C.: in modo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi di ordinaria manutenzione riguardano le

tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. A conclusione del contratto, anche anticipata, i locali concessi dovranno essere riconsegnati al Comune tinteggiati a nuovo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. La manutenzione straordinaria migliorativa dell'unità immobiliare è a carico del Concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio competente.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'unità immobiliare o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice civile.

Rimangono comunque a carico del Concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il Concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi

altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica agli immobili, ove manchi il consenso scritto del Comune di Trambileno. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dell'immobile, il tutto a spese del Concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non danno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

#### **ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI**

La concessione potrà essere oggetto di verifica di conformità. Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto del presente contratto a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati.

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno.

Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste. Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

#### **ART.9 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell'attività svolta, e in particolare agli utenti, considerandosi quali terzi anche i dipendenti del

Concessionario che operano presso l'unità immobiliare di cui all'articolo 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del contratto, il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dell'unità immobiliare destinata all'attività commerciale oggetto del presente contratto, liberando il Comune da qualsiasi onere e/o responsabilità.

Il Comune prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n\_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ per un massimale minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta nell'unità immobiliare.

L'esistenza, la validità, l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la conduzione dell'azienda e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune (all risk).

Limitatamente allo stabile adibito a bar e biglietteria, è compito e onere del Concessionario predisporre la valutazione del rischio incendio e l'eventuale piano di emergenza qualora necessario, fornire ed installare la segnaletica di emergenza che indichi le vie di fuga e l'illuminazione di

emergenza, fornire gli estintori necessari in base alla VRI compresa la manutenzione e la revisione degli stessi oltre alle verifiche sull'autonomia delle batterie per il sistema di illuminazione di emergenza e ogni altro onere inerente la gestione del rischio incendio.

#### **ART.10 – TUTELA DIPENDENTI**

Il Concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore), assumendosi gli oneri assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

#### **ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E**

##### **CONCESSIONE A TERZI**

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. È vietato il subappalto. È fatto inoltre divieto al Concessionario di concedere a terzi la gestione dei servizi in concessione e/o parti di essa.

#### **ART.12 – INADEMPIMENTI E PENALI**

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti

o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno dell'unità immobiliare sia svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità del presente contratto, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al Concessionario che deve rispondere per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al Concessionario una penale da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell'infrazione, che può essere dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 12 fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 13.

#### **ART.13 – RISOLUZIONE**

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolve di diritto nelle ipotesi espressamente previste dal presente contratto nonché in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni previste nel contratto medesimo, ed in particolare:

- a. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b. interruzione non motivata del servizio;
- c. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- d. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- e. il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- f. in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla disposizione stessa;
- g. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- h. la violazione del divieto di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker, slot machine, e similari che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di denaro;
- i. il mancato pagamento di tre mensilità del canone annuale pattuito;
- j. violazione del divieto di subappalto;

Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi ma continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per i beni affidati in gestione, a danno dei fruitori degli stessi;
- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. In tali casi, il Comune incamera la cauzione definitiva presentata e si riserva di chiedere i maggiori danni subiti a causa della risoluzione, ivi compresi gli oneri conseguenti alla necessità di un nuovo affidamento.

#### **ART.14 – CAUZIONE DEFINITIVA E CONDIZIONE RISOLUTIVA**

##### **ESPRESSA**

A titolo di cauzione definitiva il Concessionario deposita la fideiussione pari ad euro ----- (-----/00), a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto. Se all'atto della sottoscrizione del contratto l'affittuario non presenta la cauzione definitiva, gli verrà assegnato un termine di quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto per produrla, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente

contratto. La cauzione definitiva è introitata per intero nei casi in cui il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, secondo le prescrizioni del presente contratto.

Il Concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune debba avvalersi nel periodo di validità del contratto, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte del Comune alla riconsegna dell'unità immobiliare, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente contratto.

#### **ART.15 – ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

#### **ART.16 – RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non previsto dal presente contratto e in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile.

#### **ART.17 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese connesse al presente atto sono a carico del Concessionario.

#### **ART.18 – CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione o vertenza insorta tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto, deve essere preventivamente trattata in via bonaria.

Il Foro di Rovereto è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 19 - PRIVACY**

Le Parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”) e successive modificazioni.

Il trattamento sarà svolto per le finalità e secondo le modalità specificate nell’Allegato A del presente bando, che costituisce parte integrante del presente contratto.

\*\*\*\*\*

#### **Allegato A.**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Desideriamo informarvi che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal Comune di Trambileno esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenze e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Trambileno, con sede a Trambileno (TN) – Frazione Moscheri n. 8 (e-mail

segreteria@comune.trambileno.tn.it) sito internet  
www.comune.trambileno.tn.it).

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (TN) – Via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it).

#### Finalità del trattamento

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: contratto di appalto per il servizio di pulizie di aree patrimoniali di proprietà del Comune di Trambileno.

#### Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione per effetto di pubblicazione sui siti istituzionali ai sensi di legge.

I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti dagli incaricati degli uffici comunali.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la sottoscrizione del presente contratto di appalto di pulizie ed il conseguente conferimento di quanto in oggetto.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

I diritti dell'interessato sono:

- a. richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- c. richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- d. ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- e. richiedere la portabilità dei dati;
- f. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- g. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- h. di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'informativa completa è disponibile alla voce "privacy" del sito web del Comune di Trambileno.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Trambileno

Il Segretario comunale Reggente

---

Per l'Impresa

Il Legale Rappresentante

---